



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 176
4/2013**

Infoleg n.4

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants. Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Abruzzo

L.R. 2 aprile 2013, n. 9

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

B.U. n. 14 del 10 aprile 2013

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=9&anno=2013&lr=L.R.%202%20aprile%202013,%20n.%209&passo=../abruzzo_lr/2013/lr13009.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/1009.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/1009.html

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28

NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELEGA IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI,

**DISOCCUPAZIONE E MOBILITA', CONFERITA DALL'ARTICOLO 2, COMMA 124,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191.**

GU n. 78 del 3 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-03&atto.codiceRedazionale=13G00067&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. 36

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DEL
"CASTELLO DI UDINE.**

GU n. 85 dell' 11 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-11&atto.codiceRedazionale=13G00078&elenco30giorni=false

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 8 aprile 2013, n. 7

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

B.U. n. 17 del 23 aprile 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/17-2013-1.pdf#Page=1

L.R. 8 aprile 2013, n. 8 .

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015.

B.U. n. 17 del 23 aprile 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/17-2013-1.pdf#Page=12

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 8 aprile 2013, n. 5

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI

GENERALI.

B.U. n. 15 del 10 aprile 2013

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2013&legge=5&fx=lex&db=DBC>

Liguria

L.R. 25 marzo 2013, n. 8

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.).

B.U. n. 3 del 27 marzo 2013

https://lr.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2013-03-22:8&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

GU n. 80 del 5 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHE' IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI.

GU n. 82 del 8 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-08&atto.codiceRedazionale=13G00077&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

GU n. 92 del 19 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&elenco30giorni=false

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 12 aprile 2013, n. 9

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 27 AGOSTO 1994, N. 64 (NORME PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), E 12 GIUGNO 2012, N. 16 (MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, N. 64).

B.U. n. 18 del 30 aprile 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/18-2013-1.pdf#Page=1

Veneto

L.R. 23 aprile 2013, n. 6

INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA.

B.U. n. 37 del 26 aprile 2013

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/recenti/13lr0006.html>

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/87/CE AL FINE DI PERFEZIONARE ED ESTENDERE IL SISTEMA

COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA.

GU n.79 del 4 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-04&atto.codiceRedazionale=13G00075&elenco30giorni=false

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI CONCERNENTI IL SETTORE DEI TRASPORTI E DEL TURISMO.

B.U. n. 18 del 30 aprile 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/18-2013-1.pdf#Page=15

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 4 aprile 2013, n. 4

INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE MICROIMPRESE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/2002 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 7/2011 IN MATERIA DI ARTIGIANATO E ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002 IN MATERIA DI TURISMO.

B.Un. 15 del 10 aprile 2013

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2013&legge=4&fx=lex&db=DBC>

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE E 94/33/CE AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI ALL'UNIONE EUROPEA SULL'ATTUAZIONE PRATICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

GU n. 80 del 5 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00069&elenco30giorni=false

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 15 aprile 2013, n. 10.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2005, N. 16 (DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1994, N. 12 (CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI TUTELA DEI CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E HANDICAPPATI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA), E ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 6 DICEMBRE 1993, N. 83, E 9 FEBBRAIO 1996, N. 5) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2009, N. 52 (INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO SOCIALE).

B.U. n. 18 del 30 aprile 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/18-2013-1.pdf#Page=8

Calabria

L.R. 29 marzo 2013, n. 15

NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

B.U. n. 7 del 2 aprile 2013

Sicilia

L.R. 10 aprile 2013, n. 8

NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE.

Gazz. Uff. n. 18 del 12 aprile 2013

http://web.ars.sicilia.it/lex/L_2013_008.htm

Veneto

L.R. 23 aprile 2013, n. 5

**INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE.**

B.U. n. 37 del 26 aprile 2013

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/recenti/13lr0005.html>

Trentino-A.A./Trento

L.P. 22 aprile 2013, n. 7

NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIONATURALI.

B.U. n. 17 del 23 aprile 2013

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_24504.pdf

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2013, n. 31

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sistemazioni idraulico-forestali che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalita' prevalente il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalita' idraulica di opere esistenti - Esclusione della verifica di assoggettabilita' a VIA - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale fissati dallo Statuto - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 112. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che nel regolamento regionale possono essere individuati gli interventi edilizi in zona sismica che per la loro limitata importanza statica sono esentati da qualsiasi vigilanza e dall'obbligo di

preavviso scritto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Denunciata eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale fissati dallo Statuto. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 171. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti mobili per il recupero dei rifiuti non pericolosi, provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione, a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonche' gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni - Previsione della non assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), salvo le successive campagne sul medesimo sito - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Denunciata eccedenza dei limiti della competenza legislativa regionale fissati dallo Statuto. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 175. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. Miniere cave e torbiere - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attivita' e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006 (che stabilisce le distinzioni tra sottoprodotti e rifiuti), a determinate condizioni stabilite dalla legge censurata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Denunciata eccedenza dei limiti della competenza legislativa regionale fissati dallo Statuto. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 199. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 3 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-03&atto.codiceRedazionale=13C00099

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013, n. 32

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (della regione Friuli-Venezia Giulia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Richiamo alle argomentazioni gia' svolte dalla medesima Regione con il ricorso n. 159/12 - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, disposta su base meramente potestativa - Deroga unilaterale all'Accordo di Roma del 29 ottobre 2010, gia' recepito dalla legge di stabilita' 2011, che ha definito i modi in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia concorre al risanamento della finanza pubblica - Violazione delle disposizioni statutarie che definiscono la finanza della Regione ricorrente - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la revisione e le modifiche dello Statuto e delle norme d'attuazione - Violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. - Costituzione, artt. 3 e 116, primo comma; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 49, 63, comma quinto, e 65; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 152 e 156. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Modificazione delle misure in materia sanitaria previste dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui

all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Richiamo alle argomentazioni gia' svolte dalla medesima Regione con il ricorso n. 159/12 - Denunciata violazione dell'autonomia della Regione nell'organizzazione e gestione del servizio sanitario - Interferenza con la destinazione dei tributi erariali statutariamente spettanti alla ricorrente - Alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione del principio dell'accordo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 49 e 63, commi primo e quinto; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 154. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le disposizioni censurate siano immediatamente applicabili alla Regione, alle sue ASL e agli enti locali del suo territorio - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive nella materia di coordinamento della finanza pubblica di competenza concorrente - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Violazione della competenza regionale in materia di finanza locale - Contrasto con il principio dell'accordo in materia finanziaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, titolo IV, art. 4, n. 1-bis; d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 154 e 155. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto

alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014, di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alla Regione e agli enti locali del suo territorio - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive - Imposizione unilaterale ai bilanci della Regione e degli enti locali di un ulteriore contributo - Contrasto con le norme statutarie e con la legge di stabilita' del 2011 che regola i modi in cui la Regione ricorrente concorre agli obiettivi di finanza pubblica - Violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria, dell'autonomia regionale di spesa, dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della competenza regionale in materia di finanza locale - Violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 4, n. 1-bis, 5 e 49; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 154 e 155. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Destinazione - Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarieta' comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo (previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2001) delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di assicurare il recupero al bilancio statale del maggiore gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Modificabilita' degli importi a seguito della verifica del gettito dell'imposta riscontrato per il 2012 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia (in via

cautelativa con riguardo alla questione sul Fondo di solidarieta') - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dello Statuto speciale e delle norme di attuazione - Violazione del principio di neutralita' finanziaria e del principio di parita' di trattamento tra Regioni e tra Comuni delle diverse Regioni - Contrasto con il principio dell'accordo tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. b), f), h) e i). - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1-bis, 49, 51, comma secondo, e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9; d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 159. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo - Modificabilita' degli importi a seguito della verifica del gettito dell'imposta riscontrato per 2012 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata avocazione allo Stato di risorse riscosse a titolo di tributo erariale, corrispondenti a tributi spettanti alla Regione o agli enti locali - Contrasto con il principio consensuale nelle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni speciali - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio della certezza del diritto. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. f) e i). - Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 49, n. 1, e 51, comma secondo; d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4, primo comma; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8, art. 6, comma 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Sovrappiù percepito dai Comuni in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo (previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011) per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano di riversarlo per conto dei Comuni siti nei rispettivi territori, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dello Statuto speciale e delle norme di attuazione - Contrasto con il principio

consensuale nelle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni speciali. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, lett. h). - Costituzione, artt. 3 e 119, commi primo, secondo e quarto; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48, 49, 63 e 65; d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8, art. 6, comma 2; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 159. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 con la utilizzazione anche dei dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata rideterminazione ex post delle modalità di calcolo del maggior gettito IMU, modificate rispetto a quelle previste dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Violazione del principio di certezza e dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della Regione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 383. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1-bis, 51 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 154 e 155. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 - Possibilità per lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di stabilità anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato contrasto con l'Accordo di Roma del 29 ottobre 2010, già recepito dalla legge di stabilità 2011, che ha definito i modi in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia concorre al risanamento della finanza pubblica - Violazione del principio di ragionevolezza - Compressione dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Violazione del principio di corrispondenza tra funzioni regionali e risorse. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 454 e 456. - Costituzione, artt. 3 e 119; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48, 63, comma quinto, e 65; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 155. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province

autonome - Previsione che gli enti locali situati sul territorio regionale siano assoggettati all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della competenza regionale in materia di finanza locale - Contrasto con le disposizioni della legge di stabilita' 2011 che attribuiscono alla Regione poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali - Contrasto con la clausola di salvaguardia di cui al comma 458 dell'art. 1 della legge impugnata. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 457. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1-bis, 51 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 154 e 155. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse - Incidenza sulle norme di attuazione statutarie. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Costituzione, art. 119, comma quarto; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48 e 65.

G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 3 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-03&atto.codiceRedazionale=13C00106

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013, n. 33

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (della Regione Trentino-Alto Adige). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Aumento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui rispetto agli importi complessivi stabiliti dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, da realizzare mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Reiterazione delle censure proposte con precedente ricorso regionale (n. 155/12) avverso il citato art. 16, comma 3 - Denunciata sottrazione unilaterale di risorse agli enti ad autonomia speciale - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il regime degli obblighi finanziari della Regione ricorrente e delle Province autonome - Riduzione dell'importo spettante alla Regione a titolo di compartecipazione ai tributi erariali - Inosservanza del principio consensuale per la modifica del Titolo VI dello Statuto speciale - Mancanza di limiti temporali all'obbligo di contribuzione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare artt. 69 e 79, e artt. 103, 104 e 107; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata introduzione di norme statali autoapplicative e di dettaglio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Violazione della competenza concorrente della Regione nella medesima materia, nonche' dell'autonomia

finanziaria e amministrativa attribuitale dallo Statuto speciale - Violazione del regime di separazione tra fonti statali e fonti regionali nelle materie di competenza regionale - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso della Regione Trentino-Alto Adige al risanamento della finanza pubblica. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater nell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare art. 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014; di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alla ricorrente - Denunciata introduzione di norme di coordinamento finanziario con carattere di dettaglio - Imposizione di un ulteriore contributo a carico del bilancio regionale e avocazione unilaterale di risorse di spettanza regionale - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica - Contrasto con il principio dell'accordo in materia finanziaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 69 e 79. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Assoggettamento di tali enti al rispetto dei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta, qualificati come principi fondamentali di coordinamento finanziario - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto speciale

- Violazione del principio dell'accordo per la modifica di tali rapporti - Violazione della normativa di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali in materie di competenza regionale e prescrive l'adeguamento della legislazione regionale - Indebita evocazione di un potere sostitutivo diverso da quelli previsti dalle norme di attuazione statutaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 448. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; Costituzione, art. 120; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario, che i predetti enti concordano con il Ministero dell'economia e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi predefiniti da alcune leggi e che tali contributi sono applicati anche in caso di mancato accordo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione della normativa speciale statutaria, che vieta la regolazione unilaterale degli obblighi relativi al patto di stabilità interno - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Violazione del principio di ragionevolezza, per contraddittorietà intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa "forte" - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 455 e 456. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 (comma terzo), 104 e 107, Titolo VI; Costituzione, art. 3. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite - Ricorso

della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata esorbitanza dalla competenza del legislatore statale ordinario - Contrasto con la speciale disciplina statutaria sul concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 e 107. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Condizioni per l'adempimento del patto di stabilità, casi di inadempimento e relative sanzioni - Applicabilità di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciato contrasto con la speciale disciplina statutaria degli obblighi relativi al patto di stabilità interno - Violazione del principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Inosservanza delle forme procedurali necessarie per la modifica o l'attuazione del Titolo VI dello Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, commi terzo e quarto, 103, 104 e 107.

G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 3 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-03&atto.codiceRedazionale=13C00107

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 5 marzo 2013, n. 35

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Maggior gettito tributario derivante dall'aumento d'importo del contributo unificato per le controversie davanti alla giustizia amministrativa - Riserva all'entrata del bilancio statale per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che riservano ad esse, in tutto o in parte, l'entrata di cui trattasi - Insussistenza dei requisiti per la riserva statale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 25, lett. b), n. 4 (modificativo dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111) e 28. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 75, primo comma, lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Richiamo alle argomentazioni già svolte dalla medesima Provincia con il ricorso n. 156/12 - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, disposta su base meramente potestativa - Violazione del principio dell'accordo che regola il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la revisione e le modifiche del titolo VI dello Statuto speciale - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Mancata determinazione di limiti certi alla durata dell'obbligo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118 (modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare, artt. 75 e 79, e artt. 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 9. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Richiamo alle argomentazioni già svolte dalla medesima Provincia con il ricorso n. 156/12 - Denunciata violazione dell'autonomia della Provincia

nell'organizzazione e gestione del servizio sanitario - Interferenza con la destinazione dei tributi erariali statutariamente spettanti alla ricorrente - Alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia ricorrente - Violazione del principio dell'accordo - Inosservanza della procedura di revisione dello Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 103, 104 e 107; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le disposizioni censurate siano immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive in materie di competenza delle Province autonome - Violazione della loro autonomia finanziaria e amministrativa - Violazione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del regime di separazione tra fonti statali e provinciali nelle materie di competenza provinciale - Contrasto con la norma statutaria che regola il concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica e alla definizione del patto di stabilita' . - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare, art. 79, e art. 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17, comma 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013

e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014, di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alla Provincia agli enti locali del suo territorio - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive - Imposizione unilaterale ai bilanci della Provincia e degli enti locali di un ulteriore contributo - Contrasto con le norme statutarie che regolano i modi in cui la ricorrente concorre agli obiettivi di finanza pubblica - Violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria - Lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della competenza provinciale in materia di coordinamento della finanza locale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Destinazione - Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo (previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2001, già impugnato dalla medesima Provincia con il ricorso n. 34/12) delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di assicurare il recupero al bilancio statale del maggiore gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Modificabilità degli importi a seguito della verifica del gettito dell'imposta riscontrato per il 2012 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento (in via cautelativa con riguardo alla questione sul Fondo di solidarietà) - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Contrasto con la norma statutaria che regola il concorso della Provincia al risanamento della

finanza pubblica e alla definizione del patto di stabilita' - Contrasto con il principio dell'accordo tra Stato, Regioni speciali e Province autonome in materia finanziaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. b), f), h) e i). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 80 commi primo e primo-ter, e 81, secondo comma, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo - Modificabilita' degli importi a seguito della verifica del gettito dell'imposta riscontrato per 2012 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata avocazione allo Stato di risorse riscosse a titolo di tributo erariale, corrispondenti a tributi spettanti alla Provincia o agli enti locali - Contrasto con il principio consensuale nelle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni speciali e le Province autonome - Insussistenza dei requisiti posti dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 per la riserva statale - Violazione del principio della certezza del diritto. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. f) e i). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 75, primo comma, lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Sovragettito percepito dai Comuni in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo (previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, gia' impugnato dalla medesima Provincia con il ricorso n. 34/12) per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano di riversarlo per conto dei Comuni siti nei rispettivi territori, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione delle norme statutarie che configurano un sistema completo di concorso delle Province agli obiettivi di finanza pubblica non derogabili se non con le modalita' statutarie. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, lett. h). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,

artt. 9 e 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Assoggettamento di tali enti al rispetto dei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta, qualificati come principi fondamentali di coordinamento finanziario - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto speciale - Violazione del principio dell'accordo per la modifica di tali rapporti - Violazione della normativa di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali in materie di competenza regionale e prescrive l'adeguamento della legislazione regionale - Indebita evocazione di un potere sostitutivo diverso da quelli previsti dalle norme di attuazione statutaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 448. - Costituzione, art. 120; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario, che i predetti enti concordano con il Ministero dell'economia e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi predefiniti da alcune leggi e che tali contributi sono applicati anche in caso di mancato accordo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della normativa statutaria, che vieta la regolazione unilaterale degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Violazione del principio di ragionevolezza, per contraddittorieta' intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa "forte" - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 455 e 456. - Costituzione, art. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare art. 79, comma terzo, e artt. 104 e 107. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso agli obiettivi di

finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Previsione che gli enti locali situati sul territorio regionale siano assoggettati all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Contrasto con le disposizioni della legge di stabilita' 2011 in materia - Contrasto con la clausola di salvaguardia di cui al comma 458 dell'art. 1 della legge impugnata. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 457. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, comma terzo, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata esorbitanza dalla competenza del legislatore statale ordinario - Contrasto con la speciale disciplina statutaria sul concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, 104 e 107. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Condizioni per l'adempimento del patto di stabilita', casi di inadempimento e relative sanzioni - Applicabilita' di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con la speciale disciplina statutaria degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Inosservanza delle forme procedimentali necessarie per la modifica o l'attuazione del Titolo VI dello Statuto speciale - In via eventuale (qualora le norme impuginate fossero

intese applicabili anche in relazione agli obblighi concernenti i patti di stabilita' degli enti locali): violazione delle competenze provinciali in riferimento agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e alle funzioni di coordinamento degli enti locali - Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di finanza locale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79, (in via eventuale: artt. 79, commi terzo e quarto, 80 e 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, (in via eventuale: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17, comma 3).

G.U. Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13C00109

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013, n. 38

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 2013 - Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL, nonche' per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno - Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale - Assunzione della Provincia del costo per il servizio di esazione - Deduzioni da base imponibile IRAP - Riduzioni di aliquota - Ricorso del Governo - Denunciata mancata quantificazione del minore gettito - Omessa indicazione dei mezzi di copertura. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22, art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 (modificativi della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9) e 6 (modificativo della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8). - Costituzione, art. 81, comma quarto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 2013 - Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni di catasto - Detrazione d'imposta per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unita' immobiliari comprese nella categoria catastale D - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalla competenza legislativa della Provincia - Contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. -

Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22, art. 2, comma 1 (modificativo della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8). - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380 (modificativo dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 e 9. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 2013 - Riordinamento della struttura dirigenziale - Previsione che l'organismo di valutazione istituito presso la Direzione generale della Provincia dalla legge provinciale n. 10 del 1992 esercita le funzioni di controllo, di cui agli artt. 148 e 148-bis del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del suddetto testo unico recanti la disciplina del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali - Inosservanza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica - Eccedenza dalle competenze statutarie. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22, art. 12, comma 1 (modificativo della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10). - Costituzione, artt. 81, comma quarto, 97 e 117, comma terzo; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9 e 79; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 148 e 148-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 2013 - Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone - Previsione che l'assessore provinciale competente e' autorizzato a corrispondere a favore dei richiedenti l'istituzione dei servizi o dell'impresa di trasporto incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione di limiti al costo del servizio, con conseguente mancata contezza dell'importo che l'assessore provinciale potra' corrispondere - Violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22, art. 23, commi 2 e 10 (modificativi della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16). - Costituzione, art. 81, comma quarto.

G.U. Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=13C00112

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2013, n. 41

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 8 marzo 2013 (della Regione Autonoma della Sardegna). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Sardegna - Richiamo al ricorso n. 160/12, gia' promosso dalla ricorrente - Denunciata ulteriore limitazione di spesa connessa al patto di stabilita' - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esorbitanza del legislatore statale dalla propria competenza concorrente nella materia coordinamento della finanza pubblica e violazione della competenza regionale nella stessa materia - Incidenza sulla potesta' amministrativa regionale - Contrasto con il nuovo regime statutario delle entrate regionali - Violazione del principio di ragionevolezza - Incidenza sullo svolgimento delle funzioni pubbliche da parte della ricorrente - Inosservanza della procedura statutaria prevista per le modifiche dello Statuto speciale - Violazione del principio dell'accordo che regola il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118 (modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135). - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119 e, in particolare, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata imposizione di un ulteriore contributo aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica a carico del bilancio regionale - Mancata delimitazione temporale del contributo aggiuntivo - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esorbitanza del legislatore statale dalla propria competenza concorrente nella materia coordinamento della finanza pubblica e violazione della competenza regionale nella stessa materia - Incidenza sulla potestà amministrativa regionale - Contrasto con il nuovo regime statutario delle entrate regionali - Violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 131 e 132. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119 e, in particolare, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilità, dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità e se la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esorbitanza del legislatore statale dalla propria competenza concorrente nella materia coordinamento della finanza pubblica e violazione della competenza regionale nella stessa materia - Violazione della competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali e di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva nella materia finanza locale - Violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, primo comma, lett. a) e b), 7 e 8. Bilancio e contabilità pubblica - Legge

di stabilita' 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014, di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Previsione che l'applicazione delle predette disposizioni costituisca condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012 (gia' impugnato dalla ricorrente con il ricorso n. 20/13) - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente nella materia coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali e di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva nella materia finanza locale - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sullo svolgimento delle funzioni pubbliche da parte della ricorrente. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143, 145 e 146. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, primo comma, lett. a) e b), 3, 4, 5, 7 e 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale - Riserva all'entrata del bilancio statale per il finanziamento di un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata esclusione della ricorrente dalla compartecipazione alle entrate erariali prevista dallo Statuto speciale - Lesione delle attribuzioni spettanti alla Regione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 299 (modificativo dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148). - Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del d.lgs. n.

23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti ministeriali del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (già impugnato dalla ricorrente con il ricorso n. 47/12) derivante dagli immobili ad uso produttivo - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza regionale concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Violazione della competenza legislativa esclusiva nella materia finanza locale - Contrasto con il nuovo regime statutario delle entrate regionali. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, primo comma, lett. b), 7 e 8. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi già istituito dall'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 - Modificazioni ai criteri di calcolo, alle modalità di pagamento e di riscossione - Ricorso della Regione Sardegna - Richiamo alle argomentazioni svolte dalla ricorrente avverso l'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 con il ricorso n. 47/12 - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprensiva della finanza locale - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 387 (modificativo dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214). - Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, primo comma, lett. b), e 7. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 - Possibilità per lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di stabilità anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle

finanze - Soggezione degli enti locali situati sul territorio regionale all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Concorso al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite - Condizioni per l'adempimento del patto di stabilita', casi di inadempimento e relative sanzioni - Applicabilita' di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata mancata previsione che l'accordo tra lo Stato e la Regione Sardegna dovesse adeguarsi al nuovo regime statutario delle entrate regionali - Lesione dei diritti dei cittadini residenti nella Regione - Violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza - Incidenza sullo svolgimento delle funzioni pubbliche e dei servizi assegnati alla Regione - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del principio di corrispondenza tra entrate e spese del bilancio regionale - Inosservanza della procedura statutaria per la proposizione delle norme statutarie e la revisione dello Statuto - Lesione del principio di maggiore autonomia delle Regioni speciali. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 466. - Costituzione, artt. 2, 3, 5, 81, 116, 117 e 119, anche in riferimento all'art. 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 4, 5, 7 e 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di detta legge stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata mancata delimitazione dell'efficacia della legge nel rispetto della rigida ripartizione delle competenze e delle specifiche previsioni recate dallo Statuto - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 554. - Costituzione, artt. 2, 3, 117 e 119;

Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56.

G.U. Corte Costituzionale n. 16 del 17 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-17&atto.codiceRedazionale=13C00116

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2013, n. 43

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata ulteriore sottrazione di risorse finanziarie alla Regione con conseguente violazione del principio di autonomia finanziaria regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, comma 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la modificazione unilaterale dell'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana siglato il 31 luglio 2007 - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di igiene e sanita' pubblica e di assistenza sanitaria, nonche' della competenza

amministrativa del Presidente della giunta regionale e degli assessori nelle materie stesse. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b) e c), e 20. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Previsione che tali enti concorrano al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, le quali devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da attuare in modo permanente e comunque per annualità definite - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno e sanzioni per il mancato rispetto degli stessi - Applicabilità alla Regione Siciliana - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463 e 464. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43.

G.U. Corte Costituzionale n. 16 del 17 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-17&atto.codiceRedazionale=13C00130

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 20 marzo 2013, n. 48

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi del nuovo art. 81, sesto comma, della Costituzione - Disciplina analitica delle operazioni di indebitamento delle Regioni e degli enti locali - Previsione di apposite intese in ambito regionale allo scopo di garantire l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione

interessata (inclusa la Regione stessa) - Fissazione di un limite quantitativo all'indebitamento - Determinazione di criteri e modalita' di attuazione con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Applicabilita' delle modalita' di indebitamento anche per la destinazione dei saldi attivi al finanziamento delle spese di investimento - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata introduzione di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica con scopi di stabilizzazione finanziaria - Violazione dell'autonomia finanziaria nonche' organizzativa della ricorrente - Violazione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali (attuato dall'Accordo di Roma del 29 ottobre 2010 e recepito nella legge n. 220 del 2010) - Alterazione unilaterale dell'assetto di tali rapporti - Inosservanza delle procedure previste per disciplinare il regime finanziario della Regione - Riduzione del limite di indebitamento previsto dallo Statuto speciale - sottrazione alla ricorrente di ogni possibilita' di integrare la disciplina dell'indebitamento dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia e conseguente violazione delle potesta' ad essa spettanti in materia di finanza locale e di coordinamento della finanza locale - Contrasto con il principio di esclusione dei regolamenti statali dalle materie regionali nonche' con la riserva di legge per la disciplina dell'indebitamento pubblico - Violazione del principio di leale collaborazione, per inosservanza dell'obbligo d'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del d.P.C.m. di attuazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10, in particolare commi 3, 4 e 5, nonche' art. 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell'art. 10 e l'art. 10. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. (4, n. 1-bis), 48, 49, 52 e 54 (63 e 65); Costituzione, artt. 117 (commi terzo e sesto) e 119; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma 2, lett. c); d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (art. 9); d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 220 (art. 1, commi 134, 154 e 155). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi del nuovo art. 81, sesto comma, della Costituzione - Concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico - Determinazione nel documento di programmazione finanziaria

del contributo complessivo dovuto dai suddetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato "nelle fasi favorevoli del ciclo economico" e ripartizione di esso tra i medesimi enti in misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - sottrazione alla Regione di una parte delle entrate tributarie assegnate dallo Statuto - Violazione delle norme "concordate" con lo Stato relative ai modi in cui la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Violazione della potestà regionale in materia di finanza locale - Violazione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali - Inosservanza delle procedure previste per disciplinare il regime finanziario della Regione - Contrasto con la norma di rango costituzionale relativa al concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni - Violazione del principio di leale collaborazione, per inosservanza dell'obbligo d'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del d.P.C.m. che ripartisce il contributo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 12. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. (4, n. 1-bis), 48, 49, 52 e 54 (63 e 65); Costituzione, artt. 117 e 119; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma 2, lett. c); d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (art. 9); d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 220 (art. 1, commi 132, 134, 136, 152, 154, 155 e 156); d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

G.U. Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13C00135

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 marzo 2013, n. 49

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico - Previsione che, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconti di gestione,

gli enti di cui al comma 1 (Regioni, Comuni, Province, Citta' metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano) registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lett. a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo - Previsione che eventuali saldi positivi siano destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente nel rispetto dei vincoli derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possano essere destinati anche al finanziamento di spesa di investimento previsto dall'art. 10 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' gli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 9, commi 2 e 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, n. 5, 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI; Costituzione, art. 117, comma sesto; norme di attuazione statutaria, di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2, 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.P.R. 21 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico - Previsione che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2, sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione - Previsione che i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane comunicano alla Regione di appartenenza ovvero alla Provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite dal D.P.C.M. di cui al comma 5 dell'articolo censurato, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti - Previsione che ciascun ente territoriale puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal

proprio bilancio di previsione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' gli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, n. 5, 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI; Costituzione, art. 117, comma sesto; norme di attuazione statutaria, di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2, 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.P.R. 21 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico - Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali - Previsione che, qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' gli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10, comma 4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, n. 5, 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI; Costituzione, art. 117, comma sesto; norme di attuazione statutaria, di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2, 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.P.R. 21 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico - Previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono

disciplinati criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' gli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10, comma 5. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, n. 5, 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI; Costituzione, art. 117, comma sesto; norme di attuazione statutaria, di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2, 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.P.R. 21 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali - Previsione che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato - Previsione che l'ammontare della dotazione del Fondo e' determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico - Previsione che, qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di

perequazione e di solidarieta', nonche' gli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, n. 5, 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI; Costituzione, art. 117, comma sesto; norme di attuazione statutaria, di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2, 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.P.R. 21 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico - Concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico - Previsione che le Regioni, i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano. concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, nonche', secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge impugnata - Previsione che nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Previsione che il contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del P.C.M., sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, garantita dallo statuto regionale che prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' gli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno non si applicano alla Regione e alle Province autonome. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 12. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, n. 5, 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI; Costituzione, art. 117, comma sesto; norme di attuazione statutaria, di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2, 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.P.R. 21 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=13C00136

SENTENZA 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali destinano le risorse alla riduzione del proprio debito - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia di spesa regionale - Asserita interferenza nei poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni - Insussistenza - Scelta di politica economica nazionale, adottata per fronteggiare l'eccezionale emergenza finanziaria - Normativa espressiva di un principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 66, comma 9, secondo periodo. - Costituzione, artt. 42, 117, terzo comma, 118, e 119, sesto comma; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), e 19; decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, art. 2, comma, 4. Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, destinano le risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Ingerenza nell'autonomia delle Regioni, non giustificata da finalità di risanamento del debito - Illegittimità costituzionale parziale. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 66, comma 9, secondo periodo. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), e 19; decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, art. 2, comma, 4; (Costituzione, artt. 42 e 118).

G.U. Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-10&atto.codiceRedazionale=T-130063

SENTENZA 8 - 12 aprile 2013, n. 65

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - Introduzione di nuovi limiti agli orari e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale di settore, che ha eliminato vincoli e limiti agli orari e alle giornate di chiusura - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. Commercio - Norme della Regione Veneto - Adozione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata - Prevista sospensione, nelle more dell'approvazione e al massimo per un anno, dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa europea e nazionale, che consentono limitazioni all'accesso ad un'attività di servizio, solo per motivi imperativi di interesse generale e ove non sia applicabile una misura meno restrittiva - Asserita violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Sussistenza di un interesse generale alla salvaguardia di altri interessi coinvolti, quali quelli urbanistici, edilizi, di viabilità e ambientali - Ragionevolezza della limitazione all'iniziativa economica privata per un tempo certo e proporzionato - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 4. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera e); direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, art. 9, comma 1; decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 14.

G.U. Corte Costituzionale n. 16 del 17 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-17&atto.codiceRedazionale=T-130065

SENTENZA 8 - 12 aprile 2013, n. 68

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Commercio - Liberalizzazione degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - Ricorsi delle Regioni Toscana e Liguria - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di commercio e di turismo - Jus superveniens - Censura di norma rimasta inapplicata - Cessazione della materia del contendere. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 35, commi 6 e 7. - Costituzione, art. 117, quarto comma.

G.U. Corte Costituzionale n. 16 del 17 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-17&atto.codiceRedazionale=T-130068

SENTENZA 8 - 16 aprile 2013, n. 71

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Finanza pubblica - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" - Acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e seguenti - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita alterazione, con atto amministrativo, dell'assetto dei rapporti a contenuto finanziario tra Stato, Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Province autonome come disciplinato dalle norme statutarie e da quelle statali, a seguito dell'"Accordo di Milano" - Asserita violazione del principio di leale collaborazione e della preventiva intesa - Insussistenza - Intervento rientrante nella competenza statale in funzione perequativa e di solidarietà - Dichiarazione che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti

con le regioni a statuto speciale» già' destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107.

G.U. Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-24&atto.codiceRedazionale=T-130071

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 19 aprile 2013, n. 7 (sul risarcimento per mancato godimento del riposo settimanale).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2008/200804651/Provvedimenti/201300007_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 22 aprile 2013, n. 8 (sul principio di pubblicità delle operazioni di gara).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201203945/Provvedimenti/201300008_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 5 aprile 2013, n. 1894 (sulle dichiarazioni sostitutive e sui mutamenti soggettivi nelle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201207092/Provvedimenti/201301894_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 9 aprile 2013, n. 1945 (sulla liberalizzazione delle attività commerciali).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200010933/Provvedimenti/201301945_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 9 aprile 2013, n. 1946 (sulla decadenza di un dipendente dal proprio impiego per assenze giustificate da motivi di malattia).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904265/Provvedimenti/201301946_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 11 aprile 2013, n. 1971 (sulla legittimità o meno dell'aggiudicazione di una gara di appalto ad una ditta che ha indicato il prezzo complessivo dell'offerta solo in cifre).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810084/Provvedimenti/201301971_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 11 aprile 2013, n. 1974 (sulle dichiarazioni false nelle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201108874/Provvedimenti/201301974_1.1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 16 aprile 2013, n. 2105 (sulla conservazione dei plichi tra una seduta e l'altra).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200702128/Provvedimenti/201302105_1.1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 16 aprile 2013, n. 2111 (sulla eccezione di giurisdizione ed abuso del diritto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201209279/Provvedimenti/201302111_2.3.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 19 aprile 2013, n. 2206 (sulla legittimazione attiva in materia di gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103320/Provvedimenti/201302206_1.1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 19 aprile 2013, n. 2213 (sulla legittimazione attiva dei consiglieri comunali).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201200910/Provvedimenti/201302213_1.1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 19 aprile 2013, n. 2218 (sui presupposti per la configurabilità di una servitù di uso pubblico).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200201098/Provvedimenti/201302218_1.1.XML

TAR VALLE D'AOSTA, AOSTA, sentenza 18 aprile 2013, n. 23 (sulla possibilità o meno di ammettere in gara una ditta che ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Aosta/Sezione%201/2013/201300006/Provvedimenti/201300023_01.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Aosta/Sezione%201/2013/201300006/Provvedimenti/201300023_01.XML)

PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti

A FUTURA MEMORIA: IL NUOVO ASSETTO DEL SISTEMA DEI PARTITI E L'EVOLUZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO.

Salvatore Prisco

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/C1_2013_Prisco_0.pdf

SULLA NECESSITÀ DI UN GOVERNO DELLA "NON FIDUCIA" PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LEGISLATIVE.

Vincenzo Tondi della Mura

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1_2013_Tondi.pdf

IL RUOLO DEI PARTITI POLITICI E LA LEGGE ELETTORALE, FRA STORIA COSTITUZIONALE DEL PAESE E ATTUALITÀ.

Silvio Gambino

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1_2013_Gambino.pdf

TUTELA INTERNA E TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI TRA SOVRANITÀ DEMOCRATICA E JURISDIKTIONSSTAAT (I LIMITI DELLA VÖLKERRECHTSFREUNDLICHKEIT NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO).

Vincenzo Baldini

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2013_Baldini.pdf

ALCUNI RILIEVI SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Antonio Reposo

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/C1_2013_Reposo.pdf

L'INCIDENZA DELLA CEDU SULL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE. IL "CASO" DELL'ART. 27, COMMA 3, COST.

Marco Ruotolo

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2013_Ruotolo_0.pdf

CAPO DELLO STATO: POTERE DI NOMINA (ART. 92) E MODALITÀ DI ELEZIONE (ART. 83) A COSTITUZIONE INVARIATA.

Lorenza Carlassare

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1_2013_Carlassare.pdf

L'«EQUIVOCA DIZIONE» DELL'ART. 33, C. 2, COST. TRA «NORME GENERALI», PRINCIPI FONDAMENTALI E LEGISLAZIONE REGIONALE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.

Luigi Franco

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2013_Franco.pdf

Federalismi.it

N. 7-8/2013

IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.

Paolo Fusaro

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22136&dpath=document&dfile=02042013163440.pdf&content=Il+riparto+di+competenze+tra+Autorit%C3%A0+amministrative+indipendenti+nella+recente+giurisprudenza+del+Consiglio+di+Stato+-+stato+-+dottrina+-+>

LE ELEZIONI POLITICHE ITALIANE DEL 2013 E LO SPETTRO BELGA.

Gabriele Conti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22135&dpath=document&dfile=02042013163140.pdf&content=Le+elezioni+politiche+italiane+del+2013+e+lo+spettro+belga+-+stato+-+dottrina+-+>

LA COLLABORAZIONE IN FASE ASCENDENTE TRA IL PARLAMENTO E LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI: CINQUE CASI PRATICI ED ALCUNE RIFLESSIONI.

Cecilia Odone

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22137&dpath=document&dfile=02042013165811.pdf&content=La+collaborazione+in+fase+ascendente+tra+il+Parlamento+e+le+Assemblee+legislative+regionali:+cinque+casi+pratici+ed+alcune+riflessioni+-+stato+-+dottrina+-+>

L'IRRESISTIBILE ASCESA DEI BENI COMUNI.

Stefano Nespore

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22139&dpath=document&dfile=03042013174436.pdf&content=L%27irresistibile+ascesa+dei+beni+comuni+-+stato+-+dottrina+-+>

LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA ACCESSIBILITÀ TOTALE E RISERVATEZZA. (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, ROMA 13 APRILE 2013).

Filippo Patroni Griffi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22219&dpath=document&dfile=16042013175759.pdf&content=La+trasparenza+della+pubblica+amministrazione+tra+accessibilit%C3%A0+totale+e+r RISERVATEZZA+-+stato+-+dottrina+-+>

I CAMBIAMENTI COSTITUZIONALI IN ITALIA.

Stefano Ceccanti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22161&dpath=document&dfile=05042013115002.pdf&content=I+cambiamenti+costituzionali+in+Italia.-+stato+-+dottrina+-+>

BREVI RIFLESSIONI SUL RUOLO ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

Piera Maria Vipiana Perpetua

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22208&dpath=document&dfile=15042013192724.pdf&content=Brevi+riflessioni+sul+ruolo+attuale+della+giurisprudenza+dei+tribunali+amministrativi+regionali+-+stato+-+dottrina+-+>

IL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI TRA STATUTO, LEGGE REGIONALE E DECRETO LEGGE. SPUNTI PER QUALCHE RIFLESSIONE SULLE SORTI DEL REGIONALISMO ITALIANO.

Gennaro Ferraiuolo

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22169&dpath=document&dfile=08042013182821.pdf&content=Il+numero+dei+consiglieri+regionali+tra+statuto,+legge+regionale+e+decreto+legge.+Spunti+per+qualche+riflessione+sulle+sorti+del+regionalismo+italiano+-+stato+-+dottrina+-+>

UNA FONTE STATALE PUÒ DETERMINARE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI? NOTE A MARGINE DI UNA CRITICABILE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (N. 198/2012).

Andrea Danesi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22213&dpath=document&dfile=15042013195941.pdf&content=Una+fonte+statale+pu%C3%B2+determinare+il+numero+dei+consiglieri+regionali?+Note+a+margine+di+una+criticabile+sentenza+della+Corte+costituzionale+%28n.+198/2012%29+-+stato+-+dottrina+-+>

LE REGIONI ITALIANE NELLA FASE DISCENDENTE DI ADATTAMENTO AL DIRITTO EUROPEO: METODI E STRUMENTI COMUNI DI RECEPIMENTO.

Paolo Scarlatti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22212&dpath=document&dfile=16042013183123.pdf&content=Le+Regioni+italiane+nella+fase+discendente+di+adattamento+al+diritto+europeo:+metodi+e+strumenti+comuni+di+recepimento+-+stato+-+dottrina+-+>

IL PASSAGGIO DEL PERSONALE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PUBBLICHE: L'ART. 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 COME NORMA RESIDUALE E MERAMENTE INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA PRIVATISTICA.

Matteo Motroni

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22211&dpath=document&dfile=15042013195119.pdf&content=Il+passaggio+del+personale+nell%E2%80%99ambito+dei+processi+di+esternalizzazione+di+attivit%C3%A0+pubbliche:+l%E2%80%99art.+31+del+d.lgs.+165/2001+come+norma+residuale+e+meramente+integrativa+della+disciplina+privatistica+-+stato+-+dottrina+-+>

**LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223 DEL 2012 E LA SUA
IMPLICITA POTENZIALITA' ESPRESSIVA.**

Felicità Calzavara

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=22210&dpath=document&dfile=15042013193154.pdf&content=La+sentenza+della+Corte+cost.+n.+223+del+2012+e+la+sua+implicita+potenzialita%E2%80%99+espressiva+-+stato+-+dottrina+-+>

**LE LOBBIES, IL REFERENDUM E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA: DUE
ESPERIENZE A CONFRONTO.**

Mimma Rospi

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=22209&dpath=document&dfile=15042013192956.pdf&content=Le+lobbies,+il+referendum+e+la+partecipazione+democratica:+due+esperienze+a+confronto+-+stato+-+dottrina+-+>

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 aprile 2013

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 13 marzo 2013.
APPROVATO.

1) Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Aziende speciali per la ricostituzione, presso l'INPS (ex gestione INPDAP), del Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.
RINVIO.

2) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante delle Regioni in seno al "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale per l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

3) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico a valere sul Fondo sanitario nazionale per gli anni 2010.
SANCITA INTESA.

4) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico a valere sul Fondo sanitario nazionale per gli anni 2011.
SANCITA INTESA.

5) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
PARERE RESO.

6) Acquisizione della designazione in sostituzione di un esperto quale componente in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità, di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato – Regioni in data 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168).
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

7) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante delle Regioni in seno alla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali presso l'INAIL, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

8) Designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

9) Designazione di un rappresentante delle Regioni in seno al Comitato di coordinamento del “Desk Italia” – sportello attrazione investimenti esteri.

RINVIO.

10) Designazione, in sostituzione, di un componente della Commissione per la cinematografia – Sottocommissione per la promozione per i film d'assai – Sezione per la promozione, istituita dall'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

11) Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008.

RINVIO.

12) Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all'attività dell'Autorità Nazionale Competente in materia di organismi geneticamente modificati.

RINVIO.

13) Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

14) Informativa sul decreto ministeriale recante “Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

INFORMATIVA RESA.

15) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”.

RINVIO.

16) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante delle Regioni in seno al “Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

17) Parere sulla proposta di programma annuale di attività dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2013.

PARERE RESO.

18) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, che apporta modifiche al D.M. 27 settembre 2010, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281.

PARERE RESO.

Seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 aprile 2013 **Sessione comunitaria**

La Conferenza Stato-Regioni, in sessione comunitaria, copresieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dal Ministro per gli affari europei, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1) Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”, deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2013.

PARERE RESO.

2) Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013”, deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2013.

PARERE RESO.

Seduta della Conferenza Unificata dell'11 aprile 2013

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 13 marzo 2013.
APPROVATO.

1) Acquisizione della designazione dei componenti del Gruppo tecnico di lavoro nel Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

2) Acquisizione della sostituzione di un rappresentante delle Regioni nel Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

3) Acquisizione della sostituzione del rappresentante delle Regioni nell'ambito del Comitato Interministeriale delle Politiche Urbane, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

4) Parere sul documento recante: "Piano nazionale amianto – Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali".
RINVIO.

5) Acquisizione delle designazioni di componenti del Comitato tecnico delle comunità intelligenti istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
RINVIO.

6) Intesa sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
SANCITA INTESA.

7) Designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
RINVIO.

8) Designazione di due rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno al Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia digitale.

RINVIO.

9) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle Farfalle di Monteserra Viagrande (CT), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

RINVIO.

10) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica che emana un regolamento recante nuovo assetto ordinamentale delle fondazioni lirico-sinfoniche, a norma dell'articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

PARERE RESO.

11) Acquisizione di designazione di due rappresentanti della Conferenza Unificata in seno alla Commissione di valutazione dei progetti, presentati nell'anno 2012, di potenziamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

DESIGNAZIONI ACQUISITE.

12) Intesa sul decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione delle priorità strategiche, delle modalità e dei termini per la predisposizione e per l'approvazione di piani regionali di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.

RINVIO.

13) Parere sul decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l'innovazione introdotta nell'organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

PARERE RESO.

14) Intesa concernente definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica e definizione dei criteri per l'assegnazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

RINVIO.

15) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti locali".

PARERE RESO.

CALL FOR PAPER: L'incerto avvio della XVII legislatura sotto la lente del costituzionalista
DATA PUBBLICAZIONE: 19/04/2013

AUTORE: Alessandro Catelani

NUOVA LEGISLATURA E RIFORMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

1. Esigenze di riforma delle autonomie territoriali. – 2. L'importanza, per l'autonomia finanziaria degli enti territoriali autarchici, dei “tributi propri”. – 3. La non corretta attuazione, da parte della legge dello Stato, dei precetti costituzionali sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali. – 4. Abusi che ne sono derivati nella gestione del potere locale. – 5. Le misure adottate per rimediare alla crisi.

1. Esigenze di riforma delle autonomie territoriali

Tra i compiti che deve affrontare la nuova Legislatura, vi è indubbiamente quello di riformare le autonomie territoriali, rendendole consone alle esigenze dei tempi in cui viviamo. La prima e fondamentale riforma, che dovrebbe essere fatta, riguarda quegli aspetti della loro autonomia finanziaria, che hanno portato all'attuale crisi economica. Tra le cause che hanno portato alla situazione attuale, viene ignorato quello che ne è forse l'aspetto più significativo, che riguarda l'assetto istituzionale dello Stato, quale si è andato configurando dal dopoguerra ad oggi, sulla base delle autonomie. Una delle cause più rilevanti del dissesto dell'economia è nelle modalità con cui sono state attuate le autonomie territoriali. Gli abusi e gli sprechi degli enti territoriali sono sotto gli occhi di tutti; ma non sono ancora a tutti chiare le circostanze che hanno determinato questa situazione.

Il corretto funzionamento dello Stato ormai in gran parte si identifica con il corretto funzionamento delle autonomie territoriali, che gestiscono una quota assai rilevante della finanza statale. Ha assunto quindi un'importanza fondamentale l'attuazione dei precetti costituzionali aventi ad oggetto gli enti autarchici territoriali.

2. L'importanza, per l'autonomia finanziaria degli enti territoriali autarchici, dei “tributi propri”

L'autonomia finanziaria degli enti territoriali minori deve, ai sensi della Costituzione, essere costruita sulla base di tributi propri, dei quali l'ente territoriale sia titolare, e nell'ambito dei quali esso eserciti la propria potestà impositiva. Solo tali tributi sono in grado di creare una finanza veramente autonoma, dotata di una propria individualità e differenziata da quella dello Stato, e che si distingua pertanto dalla fiscalità generale. La Costituzione mostra chiaramente di considerare gli enti territoriali minori come

realmente autonomi soltanto in quanto dotati di un'autonomia finanziaria che non sia puramente nominale, ma reale, in quanto basata su un'adeguata potestà di prelievo, che consenta di far ricadere sulla collettività locale almeno una parte del costo delle spese occorrenti al suo funzionamento. Dispone al riguardo il 2° comma dell'art. 119: “ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio. “ L'autonomia correttamente intesa esige dunque che essa sia valorizzata in tutte le sue componenti, e quindi in primo luogo che si realizzi quel suo particolare aspetto che è rappresentato dall'istituzione di adeguati tributi propri, che l'autogoverno locale sia in grado di deliberare e di imporre. La Costituzione dispone che questa sia la componente fondamentale dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli altri enti territoriali minori.

A tale precetto si è data invece un'attuazione riduttiva ed angusta, basando ogni finanziamento degli enti territoriali, in maniera assolutamente preponderante, su una finanza derivata da parte dello Stato. In tal modo l'autonomia finanziaria è stata disconosciuta nei suoi più intrinseci significati, che la Costituzione ha fatto propri. Rispetto ai tributi propri, la compartecipazione al gettito dei tributi erariali ha nella Costituzione carattere complementare, avendo lo scopo di sopperire alle carenze di questi ultimi. E analoga funzione ha il Fondo perequativo di cui al successivo 3° comma dell'art. 119. Le fonti di finanziamento delle autonomie territoriali, anche se sono molteplici, si basano fundamentalmente, nella Costituzione, su quei tributi propri che più di ogni altra componente sono in grado di garantire una vera ed autentica autonomia finanziaria agli enti territoriali. Ma proprio questi aspetti dell'autonomia finanziaria sono stati apertamente disconosciuti.

L'autonomia finanziaria dovrebbe consentire di reperire direttamente i mezzi occorrenti all'ente titolare attraverso una propria imposizione tributaria, deliberata dalla collettività locale, che usufruisce delle relative funzioni, in maniera indipendente rispetto alle scelte effettuate dallo Stato; anche se questo non può mai accadere in assoluto, perché le risorse in tal modo reperite necessariamente non sono sufficienti all'esercizio delle funzioni che competono all'ente territoriale; e per di più c'è un'esigenza di perequazione tra le varie parti del territorio dello Stato, per cui l'autonomia territoriale deve essere temperata con l'esigenza di omogeneità delle funzioni esercitate. Un finanziamento integrale dell'ente territoriale da parte della collettività minore è impossibile, perché inadeguata, e anche diversa, è la capacità contributiva delle varie parti del territorio nazionale. Lo Stato deve dunque intervenire con finanziamenti indiretti, per far sì che le prestazioni erogate siano adeguate ed uniformi per tutti i cittadini, ovunque si trovino. Ma tale intervento deve avere carattere solo complementare rispetto al finanziamento locale, che deve essere proporzionato alla capacità contributiva delle collettività minori, allo scopo di mantenere integra la responsabilità di spesa che è propria dei componenti dell'ente locale.

I tributi propri, facenti capo all'ente minore, dovrebbero essere di portata tale da sensibilizzare la collettività sulla quale gravano, così da consentire ad essa di valutare il costo delle funzioni che dall'ente stesso vengono esercitate nei suoi confronti. Qualora questo non avvenga – come è accaduto nel nostro ordinamento – la presenza di tali tributi fa venire meno lo scopo per il quale la Costituzione li ha istituiti.

3. La non corretta attuazione, da parte della legge dello Stato, dei precetti costituzionali sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali

L'attuazione delle Regioni, che ha costituito il fulcro della riforma delle autonomie territoriali, è avvenuta in aperto contrasto con quanto prescritto dai precetti costituzionali sull'autonomia finanziaria, in quanto si è tradotta in una meccanica trasposizione di funzioni alla quale è stata fatto seguire, come se fosse una conseguenza necessaria ed obbligata, il finanziamento da parte dello Stato. Attualmente le autonomie territoriali esercitano la propria attività attraverso una finanza che, senza tenere adeguato conto dei precetti costituzionali, che ne evidenziano al massimo il carattere indipendente e svincolato, è in gran parte derivata, e basata su finanziamenti indiretti elargiti dallo Stato, e che non sono quindi deliberati, tramite i propri organi esponenziali, dalle corrispondenti collettività. La Costituzione ha prescritto non un unico sistema finanziario facente capo allo Stato – quale è quello che attualmente ricorre – ma distinti sistemi finanziari tra di loro con- temperati, facenti capo, oltre che allo Stato, agli enti territoriali minori. Ma queste ultime disposizioni sono rimaste finora inattuata.

Come ho avuto modo di osservare – prima ancora che la Lega Nord introducesse a livello nazionale il tema del federalismo – nelle autonomie territoriali la democrazia si potrà dire realizzata a livello di governo quando si abbia piena coscienza delle funzioni che vengono esercitate dagli enti territoriali. Ma per giudicare l'operato degli organi di governo degli enti territoriali l'elettore deve valutare non in astratto, ma partecipandovi tangibilmente, non solo i vantaggi che derivano alla comunità dall'esercizio di certe funzioni, bensì anche il costo loro proprio. Una democrazia non può funzionare senza che la collettività sia responsabile del proprio operato, per ciò che attiene al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle funzioni che delibera di esercitare: la libertà di prelievo è essenziale per coinvolgere il gruppo territoriale minore nella gestione del potere locale, secondo le esigenze più vive della vita democratica. La valutazione comparativa dei vantaggi procurati dai servizi pubblici ed i sacrifici correlativi deve consentire quella corretta scelta dei fini da perseguire, nella quale si estrinseca l'autogoverno della collettività minore.

Dallo zelo riformista sulle autonomie è stata invece sempre rigorosamente esclusa una corretta attuazione dell'art. 119. Gli enti locali non hanno mai avuto interesse a chiederne l'applicazione, perché ciò avrebbe portato alla loro impopolarità; per cui le forze politiche che hanno sostenuto queste riforme hanno accuratamente evitato di realizzarla. L'esercizio di un autonomo potere impositivo è stata una prerogativa alla quale si è sempre stati ben lieti di sottrarsi, e che, al contrario di ogni altra funzione, non si è prestata ad alcuna rivendicazione da parte degli enti interessati.

In tal modo il nostro legislatore ha disconosciuto la componente fondamentale dell'autonomia finanziaria regionale e degli altri enti territoriali, e cioè i tributi propri, basati su un'autonoma potestà impositiva. La stragrande maggioranza dei finanziamenti deriva dallo Stato, che si accolla il carico – gravosissimo – di tutte le autonomie locali. In tal modo gli amministratori locali sono del tutto deresponsabilizzati per l'esercizio delle loro funzioni. L'amministrazione locale è istituita come amministrazione parassitaria, che vive alle spalle dello Stato, il quale se ne addossa le spese di funzionamento. Attualmente è lo Stato responsabile del reperimento dei mezzi economici ad essa occorrenti, per effetto del sistema finanziario attualmente vigente, in gran parte accentrato, che è stato costruito dal legislatore statale. La Costituzione prevede, nell'art. 119, un contemperamento tra l'autonomia finanziaria regionale, e degli altri enti territoriali, e la finanza statale, e non invece un incontrastato predominio della finanza statale, quale esiste attualmente; così che, in aperto con- trasto

con i precetti costituzionali, si assiste ora ad una integrale o pressoché integrale responsabilizzazione dello Stato, che è correlativa ad una altrettanto integrale o pressoché integrale deresponsabilizzazione di tutte le autonomie territoriali.

4. Abusi che ne sono derivati nella gestione del potere locale

In una situazione così abnorme e patologica, l'erogazione di fondi da parte dello Stato si è tradotta in un formidabile incentivo ad una cattiva gestione della cosa pubblica, in quanti ha consentito di non far valere – e quindi in certo senso di premiare sul piano politico – ogni ingiustificato spreco ed abuso. I governi locali gestiscono fondi che non sono propri, ma altrui, e per i quali non hanno alcun interesse ad apporre un limite di spesa. Chiunque sia stato in grado di comprendere i meccanismi del potere, a qualunque partito appartenga, si è reso conto che è proprio nell'abuso e nello spreco la fonte di ogni successo. Le Regioni e gli altri enti territoriali autarchici gestiscono fondi elargiti dallo Stato e non dalla collettività locale, con la conseguenza che qualunque sperpero e cattiva gestione non solo non è penalizzato, ma apprezzato sul piano elettorale. Più l'amministrazione è dispendiosa, anche se eventualmente scorretta, e più cresce il consenso per gli amministratori che l'hanno gestita. La responsabilità politica degli organi di governo locale per la correttezza della propria gestione non solo è inesistente, ma vige addirittura il principio opposto, per cui più si spende, e più l'amministrazione è gratificata dal consenso popolare.

A livello locale, proprio della libertà di spesa le forze politiche si avvalgono per consolidare il proprio potere: consulenze che premiano le persone vicine alle forze che governano le collettività locali – ed in primo luogo molti fautori del nuovo corso, che ben presto diventano i protagonisti dei rinnovati enti territoriali, dai quali traggono denaro e potere, ricchezza e prestigio sociale -; assunzioni di personale di gran lunga superiori a quelle occorrenti, determinate da ragioni clientelari; soprattutto lavori pubblici costosissimi, in grado di dissanguare la finanza statale, magari inutili o addirittura compiuti in contrasto con la volontà dei soggetti interessati, effettuati all'unico scopo di finanziare gruppi di potere; gestione dispendiosa e spesso inefficiente del personale amministrativo, sempre iperprotetto dalle baronie sindacali; costi elevatissimi ed esagerati della politica locale. Il potenziamento delle autonomie si è tradotto in tal modo nella creazione di un apparato burocratico colossale e costosissimo, nel quale assai spesso impera il malcostume politico. Nel compiere impunemente questi abusi, per ogni ente territoriale minore lo Stato ha rappresentato un serbatoio di risorse da sfruttare rigorosamente e senza limiti.

Tutti questi abusi sono stati consentiti dall'assoluta inesistenza di una qualsiasi responsabilità politica degli amministratori degli enti locali sotto il profilo della spesa pubblica. La garanzia della libertà di spesa degli enti territoriali, e il far ricadere in maniera decisiva sullo Stato il peso del loro funzionamento, questi due convergenti principi applicati quasi nella loro absolutezza, hanno avuto effetti devastanti e micidiali, che hanno portato al dissesto della finanza pubblica; con la conseguenza di determinare una grave crisi economica, provocata da un intollerabile carico fiscale che deprime l'economia e crea disoccupazione, fa crollare la borsa e mette a rischio la moneta europea.

La tendenza a rendere assoluti i poteri delle autonomie territoriali ha raggiunto il culmine con l'abolizione di ogni controllo di legittimità, che fosse costituzionalmente garantito, sugli atti di Regioni, Province e Comuni. La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, ha effettuato questa riforma, già anticipata dalle leggi Bassanini, che avevano svuotato di

gran parte dei loro contenuti la legislazione preesistente. Anche sotto il profilo della legittimità, i poteri degli enti autarchici territoriali minori sono in tal modo diventati praticamente assoluti, eliminando ogni residuo ostacolo agli abusi che potevano verificarsi.

Ogni voce dissenziente rispetto a tale assetto dei poteri è stata ignorata; non quindi criticata – il che avrebbe implicato la presenza di una qualche problematica al riguardo – ma addirittura, nella sua integrità, disconosciuta.

5. Le misure adottate per rimediare alla crisi

Di fronte alla gravità della crisi il legislatore è intervenuto con una serie di rimedi che hanno avuto lo scopo di frenare quella incontrollabile spesa pubblica, che è stata una delle cause determinanti del dissesto dello Stato. Ma da tali interventi è stato rigorosamente escluso ogni tentativo di responsabilizzare le collettività locali, che avrebbe rappresentato l'unica riforma veramente efficace, in grado di limitare, evitando ogni eccesso e ogni illegalità, la spesa pubblica.

Per risolvere la crisi economica, sono stati apportati significativi tagli alla spesa pubblica delle autonomie territoriali. Questi provvedimenti, pur se indispensabili per ridurre i costi delle autonomie, sono stati però interventi esterni, non in grado di risolvere veramente il problema, lasciando libero l'ente destinatario di mantenere gli sprechi e gli abusi, e di sacrificare invece i servizi essenziali, con il pretesto della mancanza di fondi. I tagli ai finanziamenti sono venuti a colpire indifferentemente sia gli sprechi e gli abusi che le esigenze reali ed effettive, con il pericolo che gli enti destinatari sacrificassero queste ultime a vantaggio dei primi.

Da parte loro, gli enti territoriali hanno, così come ha fatto lo Stato, aumentato i tributi loro spettanti, colpendo ulteriormente una capacità contributiva già irrimediabilmente pregiudicata da un intollerabile carico fiscale. Si è trattato di imposizioni che si sono inquadrate pienamente nel precedente sistema finanziario, e che quindi non sono state in grado in alcun modo di responsabilizzare le relative collettività.

I provvedimenti adottati sono stati certo indispensabili, ma non sono in grado di risolvere i problemi di fondo. Si è creata una situazione per uscire dalla quale sarebbe doveroso introdurre adeguate riforme, che tenessero conto, in maniera veramente soddisfacente, delle prescrizioni costituzionali sull'autonomia; perché queste devono essere tutte rigorosamente attuate, per ricondurre l'organizzazione dello Stato al suo corretto assetto istituzionale.

Bibliografia

La finanza delle autonomie territoriali viene da tempo considerata congiuntamente alla problematica del Federalismo fiscale: R. DE MARIA, Un'ipotesi per la razionalizzazione del sistema economico-

finanziario: i paradigmi del Federalismo fiscale e della sussidiarietà verticale come “codici” per l’attuazione del Federalismo fiscale e della “democrazia di bilancio”, in *Le Reg.* 2012, 21; G. FALCON, La crisi e l’ordinamento costituzionale, in *Le Reg.* 2012, 9; G. D’AURIA, Coordinamento finanziario, autonomia regionale e funzioni di controllo del Ministero dell’economia, in *Foro it.* 2011, I, 1623; F. PALERMO-E. ALBER-S. PAROLARI (a cura di), *Federalismo fiscale, una sfida comparata*, Padova, 2011; R. MURERI, Il Federalismo fiscale, D. IMMORDINO, L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale, in *Le Reg.* 2011, 415; F. MERLONI, Il sistema finanziario italiano, le Regioni e la crisi finanziaria, in *Le Reg.* 2011, 599; F. SAITTO, La legge delega sul Federalismo fiscale: i livelli essenziali delle prestazioni come misura economica dell’eguaglianza, in *Giur. cost.* 2010, 2817; D. IMMORDINO, Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza pubblica, in *Le Reg.* 2009, 1309; AA. VV., L’istituzione dell’art. 119 della Costituzione e delega sul federalismo fiscale, in *Foro it.* 2010, V, 1; A. DE PRETIS (a cura di), *Federalismo fiscale learning by doing: i modelli comparati di raccolta e distribuzione del gettito tra centro e periferia*, Padova, 2010; D. PENNETTA, *Il Federalismo fiscale*, Padova, 2010; R. BIN, Verso il Federalismo fiscale o ritorno al 1865 ?, in *Le Reg.* 2010, 721; G. SOBBRIO, Federalismo politico o Federalismo fiscale: un approccio analitico-economico, in *Dir. e proc. amm.* 2010, 121; G. C. CARBONI, Il Federalismo fiscale: dalla nozione economica a quella giuridica, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo* 2009, 1417; L. GORI, Il complesso avvio del Federalismo fiscale, in *Quaderni cost.* 2009, 127; A. CATELANI, Finanza delle autonomie territoriali ed esigenze di riforma, in *Riv. amm.* 2009, 253; R. BIN, Che ha di federale il Federalismo fiscale ?, in *Quaderni cost.* 2009, 127; A. BRANCASI-F. MERLO NI, Politiche statali, politiche regionali e autonomia politico-amministrativa e finanziaria degli enti territoriali, in *Le Reg.* 2009, 9; G. MARONGIU, Riflessioni a margine del Federalismo fiscale, in *Quaderni reg.* 2009, 57; E. BUGLIONE, Il finanziamento delle Regioni nella legge delega in materia di Federalismo fiscale: alcune prime osservazioni, in *Rass. parl.* 2009, 465; A. BRANCASI, La finanza regionale e locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione, in *Dir. pubbl.* 2007, 857; M. BARBERO, Per attuare una vera fiscalità regionale di vantaggio serve il Federalismo fiscale, in *Le Reg.* 2007, 377; A. CATELANI, L’ordinamento regionale, in *Trattato di diritto amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello*, Vol. XXXVIII, Padova, 2006; G. VITALETTI-L. ANTONINI, Il grande assente: il Federalismo fiscale, in *Rass. parl.* 2006, 185; F. LECCISOTTI, Finanza (finanza regionale), Aggiornamento 2006, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, Vol. XIV; G. FRANZONI-G. DELLA CANANEA, Art. 119, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, III; A. CATELANI, Controlli sull’attività amministrativa e rispetto della legalità da parte della pubblica amministrazione, in *Rass. parl.* 2004, 701; V. ATRIPALDI-R. BIFULCO (a cura di), *Federalismo fiscale e Costituzioni*, Torino, 2001; L. ANTONINI, *Il regionalismo differenziato*, Milano, 2000; M. BERTO-LISSI, Federalismo fiscale e forma di Stato nell’ordinamento italiano, in A. MAIOCCHI-O. DE VELO (a cura di), *Federalismo fiscale: una sfida nuova per l’Europa*, Padova, 1999; A. CATELANI, *L’autonomia pubblica delle Regioni*, Padova, 1989.

Abstract

The Constitution prescribes, for the smaller territorial corporate body, a financial autonomy focused above all on the “proper tributes”, so that empower the local community for the inherent expenses to his own management. These constitutional precepts have been from the legislator instead in wide measure dis-owned, and they are created a system of autonomies that they depend on the State for the financing of her functions; with the consequence to allow wastes and abuses from the administrators of the territorial corporate body, that don't have any political responsibility, under the profile of the public expense, towards the represented community. Suitable reforms would be needed therefore to make up for this situation, which has been one of the conclusive causes of the actual economic crisis.

INDICE

PARTE I.....	5
LEGISLAZIONE	5
AFFARI ISTITUZIONALI	5
AFFARI GENERALI	7
ASSETTO DEL TERRITORIO	10
SVILUPPO ECONOMICO	12
SERVIZI SOCIALI	14
PARTE II.....	16
GIURISPRUDENZA	16
PARTE III.....	56
DOTTRINA	56
PARTE IV.....	61
SEGNALAZIONI.....	61

Riproduzione e diffusione ad uso interno.